



MiFID II - INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
(MIFCATR.0 TM-CLAINI)

COPIA CLIENTE

rif: 08765;000179368;;03012019;ZTT02



B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO SOC.COOP.
Piazza G. Leopardi 21
62019 - RECANATI (MC)

Recanati / D.G., 03.01.2019

Egr. Sig.

INFORMATIVA AL PUBBLICO MiFID II

NDG: 000179368 Fil.

P.ZZA G. LEOPARDI, 21
62019 - RECANATI (MC)

LETTERA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Gentile cliente,
uno dei principali obiettivi della disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari (c.d. *MiFID II - Markets in Financial Instruments Directive*) prevede la tutela dell'investitore che si traduce nello schema di classificazione della clientela.

Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

A tal proposito, Le comuniciamo che in ragione del riconoscimento di un livello massimo di tutela è stato classificato inizialmente nella categoria contrassegnata di:

X la Banca l'ha classificata/vi ha classificato come cliente/i al dettaglio;

la Banca l'ha inizialmente classificata/vi ha inizialmente classificati come cliente/i al dettaglio; a fronte di sua/vostra espressa richiesta, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la Banca l'ha classificata/vi ha classificati come **cliente/i professionale/i**. Al riguardo, prende/ete atto che il riconoscimento di detta qualifica potrà comportare la disapplicazione (parziale o totale) di talune delle disposizioni di cui al presente contratto, secondo quanto espressamente specificato all'interno di ciascuna disposizione. Al medesimo riguardo, prende/ete inoltre atto che l'acquisizione della qualifica di cliente professionale consente alla Banca di presumere la sussistenza di un adeguato livello di conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti;

A prescindere dalla classificazione attribuita, è un Suo diritto poter richiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi o operazioni. In tal caso, sarà nostra cura verificare il rispetto dei requisiti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuita.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo cordiali saluti.

Luogo e data: **Recanati / D.G., 03/01/2019**

Firmato **INFORMATIVA AL PUBBLICO MiFID II**

Timbro e firma della banca)

PER IL CLIENTE

CLIENTELA AL DETTAGLIO (RETAIL)

Descrizione

Il "cliente al dettaglio" (*retail*) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MiFID II stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"

Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza (Consulenza/Raccomandazione e Mera Adeguatezza) delle operazioni in servizi di investimento;

<ul style="list-style-type: none"> - la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC; - la completa reportistica connessa ai servizi di investimento; - la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.
Passaggio a "Cliente professionale"
<p>Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiesta in forma scritta da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento; 2. avvertenza al cliente, attraverso una comunicazione scritta, da parte della Banca che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele; 3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni; 4. verifica da parte della BCC della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa; 5. notifica al cliente della nuova classificazione.
CLIENTELA PROFESSIONALE
Descrizione
<p>Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.</p>
Informativa e tutela
<p>La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela; - all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. <p>Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution); - la parziale valutazione di adeguatezza (Consulenza/Raccomandazione e Mera Adeguatezza) delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell'appropriatezza sarà omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte); - la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC; - un livello di reportistica minimale.
Passaggio a "cliente al dettaglio"
<p>I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".</p> <p>La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio". La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>
Passaggio a "controparte qualificata"
<p>I "clienti professionali" che ritengono di essere trattati come una controparte qualificata, ricevono dalla Banca un avviso delle conseguenze cui si espongono con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbero perdere.</p> <p>Il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come controparte qualificata.</p> <p>La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>
CONTROPARTE QUALIFICATA
Descrizione
<p>Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 30 c.2 della Direttiva 2014/65/UE e dall'art. 6, c. 2 <i>quater</i>, lettera d), numeri 1,2,3 del TUF</p>
Informativa e tutela
<p>Alle "controparti qualificate" si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse.</p>
Passaggio a cliente al dettaglio
<p>Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio".</p> <p>La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".</p> <p>La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>
Passaggio a cliente professionale
<p>Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionali" in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni.</p> <p>La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>

PER IL CLIENTE



MiFID II - INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
(MIFCATR.0 TM-CLAINI)



COPIA BANCA

rif: 08765;000179368;;03012019;ZTT02

Recanati / D.G., 03.01.2019

Egr. Sig.

NDG: 000179368 Fil.

INFORMATIVA AL PUBBLICO MIFID II

P.ZZA G. LEOPARDI, 21
62019 - RECANATI (MC)

B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO SOC.COOP.
Piazza G. Leopardi 21
62019 - RECANATI (MC)

LETTERA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Gentile cliente,
uno dei principali obiettivi della disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari (c.d. MiFID II - Markets in Financial Instruments Directive) prevede la tutela dell'investitore che si traduce nello schema di classificazione della clientela.

Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

A tal proposito, Le comunichiamo che in ragione del riconoscimento di un livello massimo di tutela è stato classificato inizialmente nella categoria contrassegnata di:

la Banca l'ha classificata/vi ha classificato come cliente/i al dettaglio;

la Banca l'ha inizialmente classificata/vi ha inizialmente classificati come cliente/i al dettaglio; a fronte di sua/vostra espressa richiesta, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la Banca l'ha classificata/vi ha classificati come cliente/i professionale/i. Al riguardo, prende/ete atto che il riconoscimento di detta qualifica potrà comportare la disapplicazione (parziale o totale) di talune delle disposizioni di cui al presente contratto, secondo quanto espressamente specificato all'interno di ciascuna disposizione. Al medesimo riguardo, prende/ete inoltre atto che l'acquisizione della qualifica di cliente professionale consente alla Banca di presumere la sussistenza di un adeguato livello di conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti;

A prescindere dalla classificazione attribuitaLe, è un Suo diritto poter richiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi o operazioni. In tal caso, sarà nostra cura verificare il rispetto dei requisiti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuitaLe.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo cordiali saluti.

Luogo e data: **Recanati / D.G., 03/01/2019**

Firma/e: _____

INFORMATIVA AL PUBBLICO MIFID II

PER LA BANCA

CLIENTELA AL DETTAGLIO (RETAIL)

Descrizione

Il "cliente al dettaglio" (*retail*) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MiFID II stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"

Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza (Consulenza/Raccomandazione e Mera Adeguatezza) delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali

di entrambe le parti.
Passaggio a "Cliente professionale"
<p>Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiesta in forma scritta da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento; 2. avvertenza al cliente, attraverso una comunicazione scritta, da parte della Banca che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele; 3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni; 4. verifica da parte della BCC della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa; 5. notifica al cliente della nuova classificazione.
CLIENTELA PROFESSIONALE
Descrizione
<p>Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.</p>
Informativa e tutela
<p>La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela; - all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. <p>Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution); - la parziale valutazione di adeguatezza (Consulenza/Raccomandazione e Mera Adeguatezza) delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell'appropriatezza sarà omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte); - la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC; - un livello di reportistica minimale.
Passaggio a "cliente al dettaglio"
<p>I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".</p> <p>La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio". La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>
Passaggio a "controparte qualificata"
<p>I "clienti professionali" che ritengono di essere trattati come una controparte qualificata, ricevono dalla Banca un avviso delle conseguenze cui si espongono con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbero perdere.</p> <p>Il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come controparte qualificata.</p> <p>La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>
CONTROPARTE QUALIFICATA
Descrizione
<p>Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 30 c.2 della Direttiva 2014/65/UE e dall'art. 6, c. 2 <i>quater</i>, lettera d), numeri 1,2,3 del TUF</p>
Informativa e tutela
<p>Alle "controparti qualificate" si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse.</p>
Passaggio a cliente al dettaglio
<p>Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio".</p> <p>La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".</p> <p>La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>
Passaggio a cliente professionale
<p>Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionale" in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni.</p> <p>La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.</p>

PER LA BANCA